

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETICA, TATUAGGIO E PIERCING.

**Approvato con deliberazione di
C.C. n. 38 del 27 Novembre 2008**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto ed ambito d'applicazione.
- Art. 2 - Principi e disposizioni generali.
- Art. 3 - Attività di acconciatore.
- Art. 4 - Attività di estetica.
- Art. 5 - Attività di tatuaggio.
- Art. 6 - Attività di piercing.
- Art. 7 - Attività di trucco con dermopigmentazione
- Art. 8 - Disposizioni relative all'esercizio dell'attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing.
- Art. 9 - Requisiti fondamentali.
- Art. 10 - Strutture, modalità e forme particolari.
- Art. 11 - Titoli abilitativi ed adempimenti amministrativi.
- Art. 12 - Dichiarazione d'inizio attività e disposizioni procedurali.
- Art. 13 - Comunicazione ex art. 10 comma 2.
- Art. 14 - Controlli e sanzioni.
- Art. 15 - Provvedimenti inibitori dell'attività e cessazione.
- Art. 16 - Disposizioni transitorie e finali.

ALLEGATO "A" - Requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature per l'attività di acconciatore.

ALLEGATO "B" - Disposizioni sulla conduzione igienica degli esercizi di acconciatore.

ALLEGATO "C" - Contenuti della relazione descrittiva dell'immobile, e delle modalità con cui vengono svolte le attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing, e degli elaborati grafici.

Articolo 1 – Oggetto ed ambito d'applicazione.

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'attività di acconciatore, comprensiva delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, ai sensi dell'art. 6 della legge 174/2005, l'attività di estetica, di tatuaggio e di piercing, svolte in forma imprenditoriale, come definite dalla legge regionale 28/2004 e dal regolamento regionale 47/r del 2007 e s.m.i.
2. Il presente regolamento si applica a tutte le imprese che svolgono le attività di cui al comma precedente nel territorio comunale, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.

Articolo 2 – Principi e disposizioni generali.

1. Le disposizioni del presente regolamento sono volte ad assicurare in particolare: il buon andamento e l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la pubblicità dell'azione amministrativa; la semplificazione documentale ed amministrativa; la libertà d'iniziativa economica; la tutela dei consumatori.
2. Le attività di acconciatore, estetica, tatuaggio, piercing devono essere esercitate nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi, delle norme urbanistico-edilizie, di tutela dell'inquinamento acustico e ambientale, nonché di tutte le disposizioni, presenti nell'ordinamento giuridico vigente, che disciplinano dette attività anche sotto i vari profili alle medesime connessi, ancorché non espressamente richiamate dal presente regolamento.
3. Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento i seguenti allegati:
 - "A" - Requisiti, igienico-sanitari, strutturali e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature per l'attività di acconciatore.
 - "B" - Disposizioni sulla conduzione igienica degli esercizi di acconciatore.
 - "C" - Contenuti della relazione descrittiva dell'immobile, e delle modalità con cui vengono svolte le attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing e degli elaborati grafici.
4. I requisiti strutturali, igienico - sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature, le disposizioni sulla conduzione igienica, le apparecchiature elettromeccaniche impiegabili, con riferimento alle attività di estetica, di tatuaggio e di piercing, sono quelle contenute nella normativa regionale.
5. I requisiti di cui al comma 4 devono essere posseduti anche dalle attività di estetista svolte presso:

- 1) gli esercizi commerciali (art. 8, comma 5 l.r.);
- 2) alberghi e palestre (art. 1, comma 3 reg. regionale);
- 3) il domicilio dell'esercente (art. 8, comma 7 l.r.);

4) attività di acconciatore (art. 8, comma 5 l.r.).

Nei casi di cui ai punti 1) e 2) la dia deve essere presentata dal titolare dell'attività principale e non è richiesto cambio di destinazione d'uso, purché l'attività di estetista sia secondaria.

Per l'attività di estetista svolta presso il domicilio dell'esercente non è richiesto cambio di destinazione d'uso e deve essere intrapresa nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.

Per lo svolgimento dell'attività di estetista svolta in concomitanza con attività di acconciatore, la dia può essere presentata anche da altro soggetto in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla vigente normativa e non risulta attività secondaria.

6. Nel caso in cui le attività di acconciatore ed estetista vengono svolte allo stesso indirizzo, la sala di aspetto ed i servizi igienici possono essere in comune, ma le zone deputate ai trattamenti specifici di ciascuna attività devono essere separate. La separazione deve essere realizzata da strutture fisse.

Articolo 3 – Attività di acconciatore.

1. L'attività d'acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

2. Non sono comprese nelle attività di acconciatore e, dunque, non sono soggette al presente regolamento, le attività di lavorazione del capello che non rientrino nei trattamenti e nei servizi di cui al comma precedente e non comportino prestazioni applicative sulla persona, ma unicamente la produzione di un bene commerciale.

3. Gli acconciatori, nell'esercizio delle loro attività, possono svolgere prestazioni di manicure e pedicure solo di tipo estetico. Tali attività accessorie devono essere svolte nel rispetto di quanto specificatamente previsto negli allegati "A" e "B" del presente regolamento, con particolare riferimento a ciò che concerne la disinfezione ad alto livello o la sterilizzazione di strumenti ed oggetti non monouso.

4. Nei locali in cui è esercitata l'attività di acconciatore è possibile vendere oppure fornire alla clientela prodotti cosmetici, parrucche ed affini od altri beni accessori, inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati, senza necessità del conseguimento delle abilitazioni al commercio al dettaglio in sede fissa, di cui alle normative di riferimento, e fatte comunque salve le limitazioni ed i titoli abilitativi previsti da leggi speciali.

5. Le singole prestazioni di cui al comma 1 possono svolgersi solo con l'uso delle attrezzature e alle condizioni di cui agli allegati "A" e "B" del presente regolamento.

6. Nella conduzione igienica dei propri esercizi e nello svolgimento dell'attività, devono essere rispettate le disposizioni di cui all'allegato "B" del presente regolamento.

7. La sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello di strumenti ed oggetti non monouso può avvenire esclusivamente a mezzo degli apparecchi e secondo le procedure di cui all'allegato "B".

Articolo 4 – Attività di estetica.

1. L'attività d'estetica è definita e disciplinata, per gli aspetti non compresi nel presente regolamento e, in particolare, per quanto attiene ai requisiti strutturali, igienico - sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature, alla conduzione igienica ed alle apparecchiature elettromeccaniche impiegabili, dalla normativa regionale.

2. Nei locali in cui è esercitata l'attività d'estetica le imprese artigiane possono vendere oppure fornire alla clientela prodotti cosmetici, inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati, senza necessità del conseguimento delle abilitazioni al commercio al dettaglio in sede fissa, di cui alle normative di riferimento, e fatte comunque salve le limitazioni ed i titoli abilitativi previsti da leggi speciali.

Articolo 5 – Attività di tatuaggio.

1. L'attività di tatuaggio è definita e disciplinata, per gli aspetti non compresi nel presente regolamento e, in particolare, per quanto attiene ai requisiti strutturali, igienico - sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature, alla conduzione igienica ed alle apparecchiature elettromeccaniche impiegabili, dalla normativa regionale.

Articolo 6 – Attività di piercing.

1. L'attività di piercing è definita e disciplinata, per gli aspetti non compresi nel presente regolamento e, in particolare, per quanto attiene ai requisiti strutturali, igienico - sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature, alla conduzione igienica ed alle apparecchiature elettromeccaniche impiegabili, dalla normativa regionale.

Articolo 7 – Attività di trucco con dermopigmentazione

1. La attività di estetista che eseguono trucco con dermopigmentazione sono tenute al rispetto dei requisiti igienico – sanitari previsti dal regolamento regionale n. 47/R del 2007 e s.m.i.

Articolo 8 – Disposizioni relative all'esercizio delle attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing.

1. Ad una stessa impresa è consentito svolgere le attività disciplinate dal presente regolamento in più sedi, previo ottenimento dei relativi titoli abilitativi, come previsto dal presente regolamento.

2. Le attività di estetista, piercer, e tatuatore possono essere svolte anche unitamente, in uno stesso esercizio - da una stessa impresa o da imprese diverse - purché ciascuna attività sia in possesso di distinti titoli abilitativi, a norma del presente regolamento.

3. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente, purché i locali siano adibiti in modo esclusivo all'esercizio delle stesse e funzionalmente indipendenti da quelli utilizzati come domicilio, nonché rispondano ai prescritti requisiti strutturali (ad eccezione della destinazione d'uso) e igienico-sanitari.

4. Può essere apposta una targa od un'insegna, nel rispetto delle norme di riferimento, visibile dall'esterno dell'immobile ove si svolgono le attività disciplinate dal presente regolamento.

5. L'apposizione di una targa o di un'insegna visibile dall'esterno è obbligatoria quando le attività disciplinate dal presente regolamento si svolgono presso il domicilio dell'esercente, sempre nel rispetto delle norme che disciplinano tale materia, e non prevalgano altre disposizioni che lo impediscano.

6. Gli esercenti hanno l'obbligo di esporre al pubblico, nei locali sede dell'attività:

- a) l'orario di apertura e chiusura adottato dall'esercizio nel rispetto delle vigenti ordinanze sindacali in materia; l'orario deve essere visibile anche in orario di chiusura dell'esercizio;
- b) le tariffe delle prestazioni praticate.

7. Per attività di onicotecnica si intende la preparazione e l'apposizione mediante resine, gel o altre sostanze, di unghie finte, previa preparazione dell'unghia e della pelle che la contorna, così come previsto dal regolamento regionale per l'attività di estetica. Per lo svolgimento di tale attività è necessario il possesso della qualificazione per estetista ovvero della qualifica di acconciatore, nonché il possesso dei requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dal regolamento regionale per l'attività di estetista.

Per la sola applicazione di manufatti così come definiti al paragrafo precedente non è richiesto il possesso dei requisiti professionali, strutturali e igienico-sanitari di cui al presente comma, in quanto tale attività non rientra nella definizione di onicotecnica.

Articolo 9 – Requisiti fondamentali.

1. Ai fini del titolo abilitativo per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento occorre:

- a) il possesso dei requisiti morali, previsti dalla normativa di rango superiore, da parte:
 - del titolare nell'impresa individuale;
 - di tutti i soci nelle società in nome collettivo;
 - dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
 - di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali e nelle altre persone giuridiche;
- b) la designazione, per ogni sede dell'impresa di soggetto qualificato in possesso delle necessarie abilitazioni professionali, come previsto dalla normativa di rango superiore;
- c) locali aventi la richiesta destinazione d'uso e conformi ai requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza stabiliti nell'allegato "A", per l'attività di acconciatore, e nella normativa regionale, per le attività di estetica, tatuaggio, piercing .

Articolo 10 – Strutture, modalità e forme particolari.

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte anche in strutture principalmente destinate ad altre attività, oltre a quelle previste dall'art. 2, comma 5, del presente regolamento.

Resta fermo, in ogni caso, il rispetto degli adempimenti nonché il possesso dei requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza, prescritti dal presente regolamento, per l'attività d'acconciatore, e dalla normativa regionale, per le attività di estetica, tatuaggio, piercing, fatta salva l'osservanza di divieti o limiti previsti da normative speciali, con riferimento a tali strutture principalmente destinate ad altre attività.

2. Ciascuna delle attività disciplinate dal presente regolamento, laddove si configurino come accessorie rispetto ad altra attività, non può essere esercitata su una superficie superiore alla percentuale prevista dalle disposizioni del Regolamento Edilizio.

3. Non è ammesso lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento in forma itinerante o su posteggio in aree pubbliche o private e presso il domicilio del cliente, salvo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5 del presente articolo.

4. Le attività di estetica, tatuatore e piercer possono essere svolte in occasioni di manifestazioni pubbliche, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004 n. 28.

5. Le attività di acconciatore e di estetica possono essere svolte presso il domicilio del committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dall'allegato A del presente regolamento per gli acconciatori e dal regolamento regionale per l'attività di estetica.

Articolo 11 – Titoli abilitativi ed adempimenti amministrativi.

1. L'apertura, il trasferimento di sede dei locali di esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento sono soggette alla sola dichiarazione d'inizio attività (DIA) che, se completa e regolarmente prodotta, abilita allo svolgimento dell'attività dalla data di presentazione.

2. Sono soggette a comunicazione ad efficacia immediata:

- a) il subingresso nella titolarità di un esercizio già in possesso di titolo abilitativo, senza realizzazione contestuale degli interventi di cui al comma precedente;
- b) le modifiche dei locali;
- c) le trasformazioni societarie delle imprese abilitate allo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento;
- d) le modifiche della compagine societaria nelle società di persone ed eventualmente, se diverso dai soci, del legale rappresentante;
- e) la variazione del legale rappresentante o comunque di chi ha poteri di amministrazione nelle società di capitali;
- f) la variazione del soggetto professionalmente qualificato, previsto dalla normativa vigente di rango superiore;
- g) la sospensione dell'attività;
- h) la cessazione dell'attività.

3. Sono, altresì, soggetti a comunicazione ad efficacia immediata i trattamenti estetici mediante l'utilizzo di saune e solarium all'interno di palestre. La comunicazione deve contenere quanto previsto dai punti a), b), d) dell'art. 12, c. 4 del presente regolamento, i dati identificativi della persona in possesso di diploma di laurea in scienze motorie e gli estremi del titolo posseduto, copia del documento di identità del dichiarante e della persona qualificata, relazione descrittiva delle attrezzature installate e delle modalità d'uso, elaborato grafico attestante la localizzazione delle attrezzature.

Articolo 12 – Dichiarazione d'inizio attività e disposizioni procedurali.

1. Tutte le attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercer, svolte sia come attività principale, sia a corredo di altre attività sono soggette a DIA, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1 della legge reg. 28/2004. Sono escluse da questo adempimento le prestazioni a domicilio del cliente (art. 10 del presente regolamento) in quanto effettuate da soggetti qualificati di esercizi già abilitati.

2. La dichiarazione d'inizio attività (DIA), di cui all'art. 11 comma 1, sono presentate allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

3. Per ogni tipologia di attività disciplinate dal presente regolamento devono essere presentate DIA distinte.

4. La dichiarazione d'inizio attività (DIA), al fine della sua procedibilità, deve in particolare contenere:

- a) dati anagrafici del richiedente;

- b) dati dell'impresa ed eventuale autocertificazione della sua iscrizione, se già avvenuta, agli Albi delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA);
- c) dichiarazione del possesso dei requisiti e dei presupposti di cui all'art. 9 del presente Regolamento o comunque previsti dalla normativa vigente;
- d) ubicazione, dati catastali, dati del proprietario e destinazione d'uso dei locali di svolgimento dell'attività;
- e) altre attività presenti nell'esercizio;
- f) attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti d'istruttoria, qualora previsti;
- g) copia documenti di identità di tutti coloro che hanno la rappresentanza legale dell'impresa e della persona qualificata.

5. La dichiarazione d'inizio attività (DIA) deve essere corredata da:

- a) relazione descrittiva dell'immobile, delle modalità con cui vengono svolte le attività, tenendo conto anche di quanto contenuto negli allegati "A", "B" del presente Regolamento, per l'attività di acconciatore, e nella normativa regionale, per le attività di estetica, tatuaggio, piercing, sottoscritta dall'interessato e dal soggetto qualificato. La relazione deve essere redatta secondo quanto previsto dall'allegato "C".

- b) elaborati grafici redatti secondo quanto contenuto nell'allegato "C".

6. Copia della documentazione di cui ai precedenti comma è tenuta nei locali sede dell'attività, sin dalla data di ricevimento della medesima da parte del competente ufficio comunale o, comunque, dalla data in cui la dichiarazione d'inizio attività (DIA) è efficace.

7. Sono tenuti nei locali sede dell'attività, secondo le modalità ed i termini di cui al comma precedente: tutti i titoli abilitativi variamente connessi all'esercizio delle attività ed eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici competenti in relazione ai medesimi atti; il documento contenente i dati tecnici, le informazioni e le istruzioni di funzionamento degli apparecchi e quant'altro in uso presso l'esercizio.

8. Gli esercenti devono altresì tenere, a disposizione delle competenti autorità di controllo, le certificazioni di conformità C.E. o le dichiarazioni di conformità alle normative tecniche attinenti gli impianti elettrici e termici, nonché le apparecchiature in uso.

9. La dichiarazione d'inizio attività (DIA) viene trasmessa all' Azienda USL affinché possa svolgere le attività istituzionali di vigilanza e controllo di competenza. L'intervento è comunicato altresì ad altri Uffici ed Enti variamente interessati alle dichiarazioni contenute nella DIA.

Articolo 13 – Comunicazione ex art. 11 comma 2.

1. Le comunicazioni di cui all' articolo 11 comma 2 sono presentate allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

2. Ciascuna comunicazione, deve contenere i dati e le dichiarazioni specificamente inerenti all'oggetto della stessa e, in ogni caso, ciascuna comunicazione fra quelle indicate all'articolo 11 comma 2 lett. c), d), e), f) deve contenere quanto indicato alle lettere a), b), c) (nel caso di variazione dei soci o del personale qualificato), d), e) e g) (limitatamente al documento delle persone interessate) del comma 4 dell'articolo 12.

3. Ciascuna comunicazione è corredata dalla documentazione che il dichiarante riterrà utile allegare, salva richiesta integrativa, ove ritenuta necessaria dagli Uffici/Enti competenti, ai fini della registrazione o dell'aggiornamento dei dati d'archivio.

4. La comunicazione di subingresso deve contenere tutti i dati previsti dall'art. 12, comma 4 del presente regolamento. La comunicazione di modifica dei locali deve contenere tutti i dati previsti dall'art. 12, comma 4 e gli allegati previsti dall'art. 12 comma 5 del presente regolamento.

5. In caso di subingresso, la relativa comunicazione è effettuata dal subentrante, dichiarando, se ricorre il caso, che non sono state apportate modifiche sostanziali né ai locali né agli impianti, in quanto rispondenti alla vigente normativa. Il subentrante deve dichiarare inoltre i dati relativi all'atto stipulato con la ditta cedente.

6. In caso di subingresso *mortis causa*, l'erede o gli eredi potranno continuare ad esercitare l'attività, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, presentando la comunicazione di cui all'art. 11 comma 2 lettera a), entro un anno dalla data del decesso del titolare. Deve essere comunque confermato o designato il soggetto professionalmente qualificato, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

7. Quanto oggetto delle comunicazioni ex art. 11 comma 2 è comunque reso noto agli Uffici ed Enti a vario titolo interessati.

Articolo 14 – Controlli e sanzioni.

1. Il controllo sul contenuto della dichiarazione inizio attività (DIA), di cui all'art. 11 comma 1, nonché sul contenuto delle comunicazioni, di cui all'art. 11 comma 2, spetta agli Enti/Uffici competenti per materia, sotto i diversi profili, ed è svolto nei modi e nei tempi previsti dalla normativa di riferimento.
2. Gli agenti di Polizia Municipale, gli incaricati dall'Azienda USL ed i soggetti a vario titolo competenti per la vigilanza ed il controllo, anche degli altri Enti, nello svolgimento di tali funzioni, possono accedere in tutti i locali pubblici e privati in cui vengono svolte le attività disciplinate dal presente regolamento, compresi quelli presso il domicilio dell'esercente.
3. L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni sono disciplinate dalle norme di rango superiore.
4. Per le violazioni di cui ai seguenti casi, in assenza di altre disposizioni di rango superiore, gli importi delle sanzioni sono stabilite nella seguente misura:
 - a) per mancata osservanza degli orari, da un minimo di euro 50 ad un massimo di euro 300;
 - b) per omessa tenuta presso la sede dell'attività del titolo abilitativo relativo alle attività svolte e per omessa esposizione del cartello orari e delle tariffe delle prestazioni praticate, da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 150.
5. Si applicano in ogni caso a tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento le disposizioni di cui ai commi 1,2,3 dell'art. 12 della legge regionale 31 maggio 2004 n. 28 (Disciplina delle attività d'estetica e di tatuaggio e piercing) e della legge n. 174 del 17 agosto 2005 (Disciplina dell'attività di acconciatore)
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di rango superiore.

Articolo 15 - Provvedimenti inibitori dell'attività e cessazione.

1. Nei casi in cui le attività di cui al presente regolamento siano esercitate senza le previste abilitazioni, l'Ufficio comunale competente dispone la cessazione dell'attività.
2. Qualora, relativamente agli esercizi abilitati, da parte dell'Azienda USL, vengano rilevate carenze sotto il profilo igienico-sanitario, rispetto a quanto previsto dagli allegati "A" e "B" del presente Regolamento, per l'attività di acconciatore, e dalla normativa regionale, per le attività di estetica, tatuaggio, piercing, la stessa Azienda USL notifica al Comune nel caso di attività di acconciatore, e al titolare, nel caso di estetica, t. e p. l'esito del sopralluogo, assegnando un termine congruo per l'adozione delle misure correttive eventualmente necessarie e ne dà contestualmente comunicazione al competente ufficio comunale. Decorso il termine assegnato, l'inottemperanza, accertata dall'Azienda USL, è causa di decadenza del titolo abilitativo.
3. Qualora, relativamente agli esercizi abilitati, da parte dell'Azienda USL, vengano rilevate gravi carenze igienico-sanitarie, anche rispetto a quanto previsto dagli allegati "A" e "B" del presente Regolamento, per l'attività di acconciatore, e dalla normativa regionale, per le attività di estetica, tatuaggio, piercing, la stessa Azienda USL chiede al Comune la sospensione dell'attività, nel caso di acconciatore o sospende l'attività, nel caso di estetista tatuatore e piercer, intimando all'interessato di conformarsi, ove possibile, alle prescrizioni impartite ed alle normative di riferimento, in un termine non superiore a 180 giorni, dandone immediata comunicazione al Comune nel caso dell'attività di estetista.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il Comune diffida gli interessati ad adeguarsi entro il termine assegnato dall'Azienda USL. In difetto di ottemperanza alla diffida il Comune dispone la cessazione dell'attività.
5. Qualora gli Enti/Uffici di cui al primo comma dell'art. 14, nell'esercizio delle funzioni di controllo, accertino l'assenza o il venir meno dei requisiti oggettivi o soggettivi e/o degli altri previsti dal presente regolamento e dalle normative di rango superiore per lo svolgimento delle attività, diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, gli stessi dispongono la sospensione immediata dell'attività, intimando all'interessato di conformarsi, ove possibile, alle normative vigenti, in un termine non superiore a 90 giorni. Decorso tale termine l'inottemperanza è causa di decadenza del titolo abilitativo. Il Comune dispone la cessazione dell'attività.
6. Ove gli Enti/Uffici di cui al primo comma dell'art. 14, nell'esercizio delle funzioni di controllo, accertino che l'assenza o il venir meno dei requisiti oggettivi o soggettivi di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo non siano sanabili, assumono immediatamente i provvedimenti finalizzati alla cessazione dell'attività, dandone immediata comunicazione al competente ufficio comunale .

Articolo 16 - Disposizioni transitorie e finali.

1. Relativamente alle attività di barbieri già autorizzate come tali alla data di entrata in vigore della legge 174/05, possono continuare a svolgere l'attività i soggetti che, già la esercitavano essendo in possesso della relativa qualificazione professionale;
2. Le modifiche degli allegati "A", "B" e "C" e le eventuali aggiunte di ulteriori allegati tecnici potranno intervenire con adozione di apposito provvedimento da parte della Giunta comunale, in relazione all'introduzione di nuove normative tecniche di riferimento.
3. L'Amministrazione comunale si riserva di ricorrere alla concertazione, con le associazioni rappresentative gli esercenti l'attività di acconciatore, di estetica, di tatuaggio e di piercing, quelle rappresentative dei consumatori nonché con gli altri soggetti pubblici interessati, per definire indirizzi condivisi in ordine ad aspetti connessi all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento.
4. Il presente regolamento viene aggiornato automaticamente in caso di variazione delle norme di rango superiore. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione; da tale data sono abrogate tutte le norme in contrasto con esso, contenute in atti normativi del Comune.

ALLEGATO "A" - REQUISITI IGIENICO-SANITARI, STRUTTURALI E DI SICUREZZA DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

Le indicazioni contenute nel presente allegato costituiscono indicazioni minime di igiene e sicurezza. Le stesse devono essere integrate dalle prescrizioni disposte dalle vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia di sicurezza degli impianti e dalle buone regole della tecnica e del buon senso.

Per attività di particolare consistenza per tipologia, prestazioni effettuate e numero di addetti, potranno esser prescritti da parte dell'Azienda U.S.L. ulteriori requisiti ai fini della tutela della salute e sicurezza degli addetti e della clientela.

SUPERFICIE OPERATIVA E DI ATTESA

Caratteristiche generali:

Gli esercizi di acconciatore devono disporre di uno o più locali operativi, da destinare all'utenza, al cui interno sono allestite le postazioni di lavoro e la zona per l'attesa dei clienti.

La superficie complessiva di lavoro può essere ricavata anche in vani separati, a condizione che ciascuno di questi disponga di una superficie minima come di seguito indicato.

Superficie dei locali di lavoro e attesa:

Il locale deve disporre di una superficie utile (superficie calpestabile al lordo degli arredi) proporzionata alle postazioni di lavoro (acconciatura; asciugatura con casco; tintura) per ciascuna delle quali si dovrà attribuire una superficie equivalente di ingombro pari a mq.3. Per il lavaggio invece dovrà essere prevista una superficie minima di mq.2.

Ogni locale operativo dovrà disporre, in ogni caso, di una superficie minima come previsto dal vigente Regolamento edilizio.

La zona di attesa può essere compresa nel locale principale a condizione che sia disponibile una superficie, oltre quella operativa, attrezzata con posti a sedere. La superficie necessaria è pari a quella prevista dal Regolamento Regionale per attività di Estetista.

Altezza minima:

Gli ambienti operativi, indifferentemente dal numero di addetti impegnati, devono avere altezza libera media non inferiore a ml.2,70.

L'altezza media dei locali adibiti al lavoro deve comunque garantire il rispetto dei seguenti limiti:

nel caso di soffitti inclinati, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a ml.2,20;

nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l'altra del locale, l'altezza minima non deve essere mai inferiore a ml.2,40.

In ogni caso, la superficie utile delle zone con altezza maggiore o uguale a ml.2,70 deve ricoprire almeno i 2/3 della superficie complessiva del vano.

La zona di attesa, se ricavata in locali diversi da quello principale, deve disporre di un'altezza non inferiore a ml.2,40.

Illuminazione:

gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri d'illuminazione naturale prescritti dal Regolamento Edilizio in materia d'illuminazione dei luoghi di lavoro.

In particolari casi in cui si intervenga su immobili preesistenti con specifici vincoli che ostacolano l'adeguamento delle aperture finestrate (es. palazzi storici), e quindi non in grado di garantire il rispetto di detti parametri, è consentita l'integrazione dell'illuminazione naturale con illuminazione artificiale nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio.

Nei locali esclusivamente destinati all'attesa, l'illuminazione può essere naturale o artificiale, a condizione che l'illuminazione artificiale sia idonea per intensità e qualità e non dia luogo a fenomeni di abbagliamento, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Regionale per attività di estetica.

Aerazione:

gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi apribili in grado di garantire i parametri d'aerazione naturale prescritti dal vigente Regolamento Edilizio in materia d'aerazione dei luoghi di lavoro.

In particolari casi in cui si intervenga su immobili preesistenti con specifici vincoli che ostacolano l'adeguamento delle aperture finestrate (es. palazzi storici), e quindi non in grado di garantire il rispetto di detti parametri, è consentita l'integrazione dell'aerazione naturale con l'installazione di impianti d'aerazione forzata, conformemente al disposto del vigente Regolamento Edilizio, previa progettazione da parte di professionista abilitato, nel rispetto delle norme vigenti (UNI 10339) e della normativa sull'inquinamento acustico a tutela del vicinato.

Pareti:

Le pareti degli ambienti di lavoro e della zona d'attesa devono disporre di una balza lavabile fino all'altezza di m.2,00 dal pavimento.

Le pareti in prossimità di lavatesta o lavandini devono essere inoltre protette, sempre fino all'altezza di ml.2,00 dal pavimento, con materiali impermeabili (es: smalto, laminato plastico, piastrelle, ecc.) in modo da consentire l'immediata detersione e disinfezione in caso di schizzi.

Pavimenti:

I pavimenti devono avere superfici unite e compatte, facilmente lavabili e disinfettabili e antiscivolo.

Superfici di lavoro/appoggio:

le superfici di tutti gli arredi, contenitori e sedute utilizzati nell'esercizio dell'attività di barbiere e acconciatore devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;

Poltrone per la rasatura della barba:

le poltrone-lavoro per la rasatura della barba devono essere dotate, nel loro complesso, di lavabo con distributore di sapone liquido e salviette a perdere. L'attività deve essere corredata dell'attrezzatura necessaria per la disinfezione ad alto livello o sterilizzazione qualora si usino strumenti acuminati o taglienti non monouso.

Lavatesta:

per il lavaggio dei capelli l'esercizio deve disporre di attrezzature regolabili per ogni cliente, costituite da lavandini o poltrone reclinabili. Ogni livello per il lavaggio della testa deve essere munito d'adeguato sistema atto a trattenere i capelli che dovrà essere costantemente pulito.

Almeno un lavatesta deve disporre di poltrona rimovibile, in modo da consentire il lavaggio dei capelli a favore di persone disabili sedute sulla propria sedia a ruote; per quest'ultimo scopo possono essere utilizzati lavatesta di tipo spostabile, purché fruibili con l'impianto idro-sanitario dell'esercizio e collegabili agli scarichi idrici saponosi.

Preparazione e applicazione di tinture e permanenti:

I procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive per addetti e clienti, devono avvenire, utilizzando appositi recipienti, in una zona di lavoro sottostante un'apertura finestrata o dotata di cappa di aspirazione da banco idoneamente convogliata all'esterno in modo da non arrecare molestia o disturbo.

SERVIZI IGIENICI, RIPOSTIGLIO E SPOGLIATOIO

Per le caratteristiche generali, le dotazioni funzionali minime, le altezze, le superfici, l'aerazione, l'illuminazione, le pareti e i pavimenti delle zone di cui al presente paragrafo si fa riferimento a quanto previsto per i corrispondenti ambienti dal Regolamento Regionale per attività di estetica.

CABINA MANICURE/PEDICURE

Caratteristiche generali:

L'attività di manicure e pedicure deve disporre di un vano o di una cabina adibita esclusivamente a detta funzione (fatte salve altre attività d'estetica, nel caso l'esercizio disponga di apposita autorizzazione di estetista).

Per cabina si deve intendere una porzione di vano delimitata da pareti di altezza minima di ml.2,00 e aperte nella parte superiore in modo da consentire l'aerazione e l'illuminazione naturale indiretta, con una luce minima di cm. 30.

La sola attività di manicure non necessita di apposito vano o cabina; può essere prestata alle poltrone di lavoro purché l'esercizio disponga comunque delle dotazioni funzionali minime più avanti indicate.

Superficie:

la cabina adibita all'attività di manicure e pedicure deve disporre di una superficie minima di mq. 3, in aggiunta alle superfici previste per l'attività di acconciatore relativamente ai locali di lavoro e all'attesa.

Altezza:

Il vano o la zona attrezzata con cabina per l'attività di manicure e pedicure deve disporre di un'altezza libera media non inferiore a ml.2,70, determinata come per il locale principale.

Aerazione ed illuminazione:

l'ambiente adibito all'attività di manicure e pedicure deve disporre di aerazione ed illuminazione conformemente a quanto precedentemente indicato per il locale principale di lavoro. La cabina, delimitata da pareti aperte nella parte superiore, può usufruire d'aerazione e illuminazione naturale indiretta proveniente dall'ambiente in cui è stata montata. Questo ambiente dovrà garantire i requisiti d'aerazione ed illuminazione già indicati, comprendendo la superficie della cabina.

Dotazioni funzionali minime:

la cabina deve essere dotata dei seguenti accessori minimi: lavabo con acqua corrente calda e fredda; distributore di sapone liquido applicato alla parete; distributore di salviette a perdere o asciugamani monouso; contenitore dei rifiuti con apertura a pedale in materiale impermeabile e disinfettabile.

Il solo servizio di manicure può essere effettuato alla poltrona lavoro, purché tale poltrona sia funzionalmente servita dalle dotazioni funzionali di cui sopra.

Pareti:

Le pareti dell'ambiente adibito all'attività di manicure e pedicure devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno ml. 2,00 di altezza.

Pavimenti:

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdruciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

NOTE TECNICHE GENERALI PER L' ATTIVITA' DI ACCONCIATORE.

Gli esercizi devono essere forniti di acqua potabile, proveniente dall'acquedotto comunale. Qualora esigenze lavorative lo richiedano, potrà essere installato un impianto di accumulo e sollevamento dell'acqua potabile nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento Edilizio.

L'impianto dovrà essere anche munito di rubinetto sterilizzabile per flambatura, a monte del serbatoio di accumulo, da utilizzare per il prelievo di campioni d'acqua.

Gli esercizi devono essere corredati di un impianto per la raccolta e lo smaltimento dei liquami conforme alle prescrizioni del Regolamento Edilizio.

Gli eventuali impianti di aerazione forzata (immissione ed estrazione dell'aria) installati negli esercizi dovranno essere progettati in conformità alla Norma UNI 10339/1995 ed installati nel rispetto del Regolamento Edilizio e delle disposizioni comunali sull'impatto acustico.

Per i requisiti strutturali e funzionali non esplicitamente indicati nel presente Allegato si applicano le disposizioni del Regolamento Edilizio e della normativa generale sull'igiene nei luoghi di lavoro.

Ai fini del presente regolamento, fatte salve eventuali disposizioni future del Regolamento Edilizio, si considerano accorpabili in un solo vano due vani tra loro collegati tramite un'apertura priva di porta ed avente una superficie non inferiore a mq 4.

Per quanto attiene agli impianti elettrici, agli impianti di messa a terra, alle apparecchiature elettriche od elettromeccaniche e agli impianti termici, si applicano le normative tecniche di settore.

Tolleranze e metodi di misurazione. A tutte le misure lineari minime prescritte in queste disposizioni si applicano le tolleranze indicate dal Regolamento Edilizio.

A tutte le misure minime di superficie prescritte in queste disposizioni si applica una tolleranza non superiore al 2,5%.

Le superfici finestrate utilizzate per l'illuminazione naturale sono misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre o porte-finestre, con esclusione delle sole parti non vetrate e di quelle poste ad altezza inferiore a cm 80.

Le superfici finestrate apribili utilizzate per l'aerazione naturale sono misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre, delle porte-finestre o degli sporti.

L'altezza libera di un locale viene misurata secondo le istruzioni riportate dal Regolamento Edilizio.

Tutti i rinvii al Regolamento Edilizio s'intendono riferiti sia al Regolamento Comunale dell'edilizia vigente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sia a sue eventuali successive modifiche che potrebbero intervenire nel periodo in cui rimarrà in vigore il presente regolamento per la disciplina dell'attività di acconciatore.

ALLEGATO "B" - DISPOSIZIONI SULLA CONDUZIONE IGIENICA DEGLI ESERCIZI DI ACCONCIATORE

ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

A) LOCALI, ARREDI E IMPIANTI.

- a) Pavimenti: si raccomanda di eseguire la pulizia spazzando ad umido o impiegando apparecchi aspirapolvere, preferibilmente con filtro ad acqua. Il lavaggio deve essere eseguito con acqua contenente in concentrazioni adeguate prodotti con capacità detergente e disinfettante (ad esempio: candeggina o cloruro di benzalconio).
- b) Pareti: devono essere accuratamente spolverate e nella parte resa obbligatoriamente impermeabile devono essere lavate con acqua contenente in concentrazioni adeguate prodotti con capacità detergente e disinfettante.
- c) Arredi: rimuovere la polvere utilizzando, in rapporto alle superfici da pulire, panni anti statici od apparecchi aspirapolvere, preferibilmente con filtro ad acqua, o stracci inumiditi con soluzioni detergenti e disinfettanti o prodotti disinfettanti in confezione spray.
- d) Impianti di ventilazione forzata (ricambio aria degli ambienti) o di semplice trattamento termico dell'aria a completo ricircolo: deve essere eseguita una manutenzione generale con frequenza da concordare con la ditta incaricata della manutenzione. Durante la pulizia dell'impianto deve essere dedicata particolare cura alle apparecchiature che eseguono la umidificazione dell'aria immessa negli ambienti al fine di contrastare la contaminazione da legionella.
- e) Impianto per la raccolta e lo scarico delle acque reflue (nere e saponose): deve essere curata la costante efficienza dell'impianto. In particolare devono essere adottate soluzioni tecniche che consentano l'intercettazione e la facile rimozione dei capelli.

B) APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE, STRUMENTI E OGGETTI IN GENERE UTILIZZATI PER LE PRESTAZIONI.

1. Apparecchiature elettromeccaniche e attrezzature in genere: devono essere tenute in buone condizioni di pulizia in ogni loro parte. Tutte le parti che hanno un contatto diretto con l'utente devono essere staccabili in modo da poter essere sostituite dopo ogni prestazione e prima di una successiva utilizzazione, qualora non siano del tipo monouso, devono essere sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione in rapporto al tipo di materiale costruttivo (ad esempio: lame delle tosatrici).
2. Carrelli e poltrone: devono essere tenuti costantemente in perfette condizioni di pulizia; il loro lavaggio deve essere eseguito con soluzioni detergenti e disinfettanti.
3. Rasoi: devono montare esclusivamente lame monouso da sostituire tassativamente dopo ogni prestazione. Il manopolo del rasoio, almeno al termine di ogni giornata lavorativa, deve essere lavato, spazzolato, disinfettato o sterilizzato in rapporto al tipo di materiale costruttivo.
4. Forbici per il taglio dei capelli: dopo ogni prestazione devono essere lavate, spazzolate e disinfettate o sterilizzate (se tale trattamento non altera le lame).
5. Tosatrici: dopo la pulizia meccanica e la lubrificazione di queste apparecchiature, secondo le istruzioni del fabbricante, al termine di ogni prestazione si deve procedere anche a disinfettare le lame del tipo non rimuovibile spruzzando su di esse uno degli appositi prodotti disinfettanti posti in commercio in bombolette spray.
6. Strumenti acuminati o taglienti nelle prestazioni di manicure e pedicure estetico: viene raccomandato il ricorso a strumenti monouso qualora sia possibile, altrimenti tali strumenti devono essere sostituiti dopo ogni prestazione e prima di un successivo utilizzo devono essere lavati, spazzolati, disinfettati o sterilizzati in rapporto al tipo di materiale costruttivo. Quando è possibile si raccomanda sempre di preferire la sterilizzazione alla disinfezione ad alto livello.
7. Strumenti che non devono o non possono essere sterilizzati (pettini, spazzole, pennelli, bigodini, forbici per taglio dei capelli con filo delle lame alterabile dal calore, manopoli o supporti, costruiti con parti in materiale plastico, ecc.): dopo ogni prestazione devono essere sostituiti e prima di un successivo utilizzo, qualora non siano monouso, devono essere lavati, spazzolati e disinfettati.

8. Biancheria: ogni capo di biancheria deve essere sostituito dopo ciascuna prestazione. Prima di un successivo impiego la biancheria non monouso deve essere lavata in lavatrice con temperatura dell'acqua a 90° C o comunque a temperatura dell'acqua non inferiore a 60° C per quei capi che non possono essere esposti ad alte temperature; in questo caso si raccomanda però di aggiungere un disinfettante, come la candeggina od appositi prodotti per lavatrici.
9. Applicazione di talco e di altri prodotti cosmetici in polvere: deve essere eseguita con appositi polverizzatori o con piumini monouso.
10. Prelievo di creme dai contenitori: deve esser eseguito con apposite spatole monouso dai contenitori a bocca larga. In alternativa si consiglia l'uso di contenitori in tubetto da spremere, riducendo in tal modo la contaminazione del prodotto.
11. Matite emostatiche: devono essere monouso.
12. Strumenti acuminati o taglienti, del tipo monouso: devono essere raccolti e smaltiti in appositi contenitori rigidi, resistenti e costruiti in modo da consentire l'introduzione in sicurezza dello strumento da smaltire, con impedimento ad una sua fuoriuscita accidentale.

C) PROCEDURE OBBLIGATORIE PER LA STERILIZZAZIONE O LA DISINFEZIONE AD ALTO LIVELLO DI STRUMENTI ED OGGETTI NON MONOUSO.

- 1) Sterilizzazione: con tale procedimento si ottiene la distruzione di tutti i micro-organismi, patogeni e non patogeni, ed anche delle spore che costituiscono la forma biologica sotto la quale alcuni micro-organismi sopravvivono in ambienti ostili, nell'attesa di ritornare alla forma vegetativa che ne consente la moltiplicazione.

Per le esigenze igienico - sanitarie inerenti all'attività di acconciatore, la sterilizzazione si ottiene con l'applicazione di calore, secco od umido, mediante l'impiego dei seguenti apparecchi:

1.1) Autoclave: produce calore umido sotto forma di vapor d'acqua in pressione (schema operativo tipo: vapor d'acqua a 121° C per 20 minuti). Quando è possibile questo è l'apparecchio da preferire poiché risulta più affidabile nel garantire una sterilizzazione certa di ogni parte dello strumento sottoposto al trattamento ed è inoltre di più rapida esecuzione, con danni termici minori agli strumenti.

1.2) Stufa a secco: produce calore secco (schema operativo tipo: temperatura a 170° C nella camera di sterilizzazione per 2 ore).

1.3) Apparecchio sterilizzatore a sfere di quarzo. In una vaschetta scoperta, contenente minute sfere di quarzo, viene raggiunta una temperatura di circa 240° che consente in pochi secondi di sterilizzare uno strumento di metallo che venga inserito tra le sfere di quarzo.

Gli apparecchi denominati autoclave e stufa a secco possono essere impiegati per la sterilizzazione contemporanea di più strumenti di lavoro, mentre l'impiego dello sterilizzatore a sfere di quarzo dovrebbe essere limitato alla sterilizzazione di singoli strumenti e purché di piccole dimensioni oppure quando è essenziale garantire la sterilizzazione della sola parte operativa dello strumento (punta) che viene perciò inserita tra le sfere di quarzo. In quest'ultimo caso l'operatore dovrà sempre tenere presente di non aver sterilizzato l'impugnatura dello strumento.

- 2) Disinfezione ad alto livello. Con tale procedimento si ottiene la distruzione di tutti i micro-organismi patogeni fatta eccezione per quelli che si trovino sotto forma di spora. Trattasi del tipo di disinfezione prescritta nel precedente paragrafo B) e dovrebbe essere eseguita soltanto sugli oggetti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione ovvero a trattamenti con l'impiego di calore.

La disinfezione ad alto livello può essere infatti ottenuta anch'essa con il calore (ad es. bollitura in acqua per due ore) ma nell'ambito dell'attività soggetta a questo regolamento si può far ricorso ad una disinfezione per via chimica immergendo gli oggetti in soluzioni acquose disinfettanti in vendita già pronte o da allestire al momento.

D) PROCEDURE DA SEGUIRE PER LA STERILIZZAZIONE E LA DISINFEZIONE AD ALTO LIVELLO.

1. Fasi comuni preliminari in entrambi i trattamenti.
 - 1.1) Prima Fase: Immersione degli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti. Per ridurre il periodo di immersione a pochi minuti può essere utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni. I capelli presenti su alcuni strumenti quali spazzole e pettini devono essere eliminati a secco prima dell'immersione.
 - 1.2) Seconda Fase: Lavaggio e spazzolatura degli strumenti in acqua corrente.
 - 1.3) Terza Fase: Sciacquatura finale in acqua corrente e asciugatura degli strumenti con salviette monouso.
2. Sterilizzazione: gli strumenti vengono introdotti in uno degli apparecchi sopraindicati e si opera secondo le istruzioni del costruttore dell'apparecchio. Quando la sterilizzazione viene eseguita in autoclave è preferibile che gli strumenti siano prima inseriti in apposite buste corredate di indicatori chimici della temperatura raggiunta mediante viraggio cromatico. Poiché tali buste vengono sigillate al momento della loro collocazione sui vassoi porta oggetti

della camera di sterilizzazione è possibile utilizzarle anche dopo la sterilizzazione come custodia degli strumenti, fino al momento in cui dovranno essere utilizzati per un utente davanti al quale potrà essere aperta la busta che li contiene.

Qualora non si intenda far ricorso alle buste, gli strumenti da sterilizzare dovranno essere collocati sui vassoi portaoggetti in modo che non abbiano contatto fra di loro ed a sterilizzazione avvenuta gli strumenti dovranno rimanere custoditi nell'apparecchio fino alla loro utilizzazione oppure potranno essere trasferiti in appositi contenitori, sterili o disinfettati ad alto livello, (anche espositori con lampade germicide a raggi ultravioletti) avendo cura di rimuovere gli strumenti dall'apparecchio sterilizzatore con l'ausilio di guanti sterili o di pinze sterili o disinfettate ad alto livello.

Anche quando non si usano le buste si raccomanda di collocare sul vassoio portaoggetti, prima della sterilizzazione, un indicatore chimico della temperatura raggiunta ed in entrambe le procedure si dovrà curare il controllo periodico del buon funzionamento delle apparecchiature di sterilizzazione mediante l'uso di appositi test biologici disponibili in commercio.

Quando invece si utilizza un apparecchio sterilizzatore a sfere di quarzo gli strumenti devono essere rimossi dalla cavità contenente le sfere di quarzo afferrandoli a livello dell'impugnatura (manipolo) o utilizzando pinze sterili o disinfettate ad alto livello. Gli strumenti dovranno poi essere riposti in appositi contenitori sterilizzati o disinfettati ad alto livello ed a tal fine potranno essere utilizzati gli espositori con lampade germicide, avendo comunque sempre cura di non sovrapporre gli strumenti fra di loro.

Anche per questo tipo di apparecchio sterilizzatore si raccomanda di far verificare periodicamente il suo perfetto funzionamento con particolare riferimento alla temperatura raggiunta all'interno della massa costituita dalle sfere di quarzo.

3. Disinfezione ad alto livello. Gli strumenti sono immersi in soluzioni disinfettanti per periodi di tempo indicati dal produttore del disinfettante e vengono poi estratti con pinze sterili o disinfettate ad alto livello, lavati in acqua sterile e asciugati con teli sterili. In attesa della successiva utilizzazione gli strumenti devono essere riposti in contenitori sterili o disinfettati ad alto livello; a tal fine possono essere utilizzati gli apparecchi espositori corredati di lampade germicide a raggi ultravioletti.
4. Per spazzole, pettini, pennelli e bigodini, in considerazione dei materiali impiegati per la loro fabbricazione e del loro particolare impiego, viene consentito il ricorso ad una modalità di disinfezione più semplice, consistente nello spruzzare su questi strumenti, già sottoposti ai trattamenti delle tre fasi comuni descritte al paragrafo D-I.1/2/3 uno dei prodotti disinfettanti appositi, posti in commercio in bombolette spray, riponendo poi gli strumenti nei contenitori di custodia sopra descritti.
5. Nell'ambito dell'attività di acconciatore non impiegare mai prodotti disinfettanti/sterilizzanti contenenti come principio attivo la GLUTARALDEIDE.

E) IGIENE PERSONALE DEGLI OPERATORI.

1. Abbigliamento: durante il lavoro gli operatori devono indossare sopravvesti o, eventualmente, apposite divise, preferibilmente di colore chiaro, sempre in perfette condizioni di pulizia. Può essere usato anche abbigliamento di tipo monouso.
2. Igiene delle mani degli operatori.
 - 2.1 Le unghie devono essere tenute corte e pulite, per la loro pulizia può essere usato uno spazzolino per unghie, purché personale.
 - 2.2 Durante il lavoro non devono essere portati anelli. Si raccomanda anche di non portare bracciali e orologi.
 - 2.3 Eventuali abrasioni, ferite o infezioni alle mani devono essere curate e comunque sempre protette.
 - 2.4 Le mani devono essere accuratamente lavate, preferibilmente con sapone liquido, almeno nelle seguenti occasioni:
 - all'inizio ed al termine del turno lavorativo;
 - dopo l'uso dei servizi igienici;
 - dopo aver fumato;
 - prima e dopo l'esecuzione di trattamenti che richiedano un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente;
 - dopo un contatto certo o sospetto con sangue o con materiale organico potenzialmente infetto del cliente.
 - 2.5 Le mani devono essere sempre protette con guanti di adeguato spessore, non sterili, per eseguire le pulizie dei locali e durante la fase di pulizia e detersione degli strumenti di lavoro non monouso.
 - 2.6 Si raccomanda di proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando si eseguono trattamenti prolungati con esteso contatto con la pelle del cliente, quando sono utilizzati prodotti aggressivi o notoriamente allergizzanti.

ALLEGATO "C" - CONTENUTI DELLA RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'IMMOBILE E DELLE MODALITÀ CON CUI VENGONO SVOLTE LE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETICA, TATUAGGIO E PIERCING, E DEGLI ELABORATI GRAFICI.

§ La relazione descrittiva dell'immobile, dell'attività e delle modalità con cui la medesima viene svolta, tenendo conto anche di quanto contenuto negli allegati "A", "B" del presente Regolamento, per l'attività di acconciatore, e nella normativa regionale, per le attività di estetica, tatuaggio, piercing, deve essere sottoscritta dall'interessato e dal soggetto qualificato e deve in particolare fare riferimento a:

- prestazioni e trattamenti che si intende eseguire con indicazione di tutte le attrezzature e dei principali prodotti usati nello svolgimento dell'attività;
- destinazione d'uso dei locali;
- dichiarazione di agibilità o abitabilità (art. 11 legge n. 46 del 05.03.1990);
- caratteristiche generali dei locali *;
- superficie dei locali *;
- altezza dei locali *;
- illuminazione sia naturale che artificiale *;
- aerazione dell'ambiente *;
- pareti *;
- pavimenti *;
- superfici di lavoro/appoggio;
- poltrone per la rasatura della barba;
- lavatesta;
- armadietti individuali per gli indumenti del personale;
- smaltimento liquami;
- approvvigionamento idrico;
- immissioni in atmosfera nel caso di presenza di cappe aspiranti;
- numero di addetti previsti;
- caratteristiche di funzionamento dell'impianto di ventilazione meccanica o di condizionamento dell'aria, anche se limitato a parte dell'esercizio, con la localizzazione delle diverse componenti dell'impianto stesso compreso il punto di presa esterna dell'aria da immettere e quello di espulsione di aria viziata (eventualmente corredato da elaborato grafico), per gli esercizi in cui sia previsto;

* i dati devono essere forniti per tutti gli ambienti ovvero per: la superficie operativa e di attesa, i servizi igienici (antibagno); il ripostiglio, lo spogliatoio, la cabina manicure/pedicure, la doccia.

Il titolare/legale rappresentante dovrà produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante (dei primi tre punti dovranno essere riportati gli estremi):

1. il possesso della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico rilasciata dall'impresa installatrice e redatta sulla base dei modelli del Ministero dell'Industria (D.M. 20.02.1992 pubblicato su G.U. n. 49 del 28.02.1992). Per impianti realizzati precedentemente e non modificati, dichiarazione in tal senso del richiedente;
2. il possesso della modello di trasmissione della dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra trasmessa all'ISPESL, quando necessario ai sensi del DPR 547/55;
3. il possesso delle dichiarazioni di conformità degli impianti di riscaldamento, idrico sanitario e di condizionamento;
4. di avere redatto il Protocollo di pulizia e disinfezione di ambienti, superfici e strumenti, comprendente le precauzioni adottate per la prevenzione del contagio da malattie trasmesse per via ematica (uso di materiali a perdere, modalità di disinfezione e/o sterilizzazione ecc.) (per gli acconciatori, in quanto per le attività di estetica, tatuaggio e piercing è previsto il fascicolo di esercizio di cui all'art. 26 del regolamento regionale);
5. che gli apparecchi elettromeccanici, sono rispondenti alle norme CEI vigenti in materia e sono:
 - conformi alle relative prescrizioni di sicurezza e corredati del certificato/dichiarazione di conformità, con indicazione delle norme di riferimento e di eventuali marchi di sicurezza (IMQ);
 - identificabili attraverso i dati di targa riportati all'esterno dell'apparecchio e nella documentazione annessa come previsto dalle norme tecniche vigenti;
 - corredati da documentazione tecnica in lingua italiana contenente gli elementi per la corretta installazione e le indicazioni di corretto uso e manutenzione;
 - corredati di registro per le annotazioni di revisioni e manutenzioni periodiche, nonché delle verifiche di sicurezza previsto dalle norme CEI;
6. che gli sterilizzatori elettrici a calore (Stufe a secco, autoclavi, sfere di quarzo) utilizzati nelle procedure per la prevenzione delle infezioni a trasmissione ematica, sono corrispondenti ai requisiti di sicurezza stabiliti dal DPR 547/55, norme CEI ed UNI;

§ Gli elaborati grafici devono presentare le seguenti caratteristiche:

insediamento in pianta riportanti dimensioni, destinazione d'uso dei vari spazi e ambienti, localizzazione degli arredi, delle apparecchiature in uso compresi i lavelli e indicazione dell'ubicazione degli scarichi.